

Criteri di Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nei percorsi di Istruzione Secondaria di II grado

IL COLLEGIO DOCENTI

- Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122.
- Vista la C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012.
- Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999.
- Visto l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122
"La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni."
- Considerato che, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
"Le istituzioni scolastiche individuano, inoltre, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati."
- Considerato che, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
"Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività".
- Considerato che, a norma delle disposizioni della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012

DELIBERA

- ✓ di adottare modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli Istituti Tecnici e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo di istruzione;
- ✓ di valutare gli apprendimenti nell'ambito della didattica modulare con tipologia di prove diverse, coerenti con le caratteristiche degli apprendimenti da verificare (scritte, grafiche, pratiche, orali, prove strutturate, prove semistruzzurate, ecc.);
- ✓ di prevedere, pertanto, tipologie di prove diverse, per i vari moduli delle discipline in coerenza con le tabelle deliberate per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, per il Liceo Sportivo e per i diversi indirizzi dell'Istituto Tecnico – settore Tecnologico, con riferimento alle

caratteristiche degli specifici apprendimenti, in coerenza con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti;

- ✓ di prevedere negli indicatori di rendimento quadrimestrali, negli scrutini intermedi e finali la valutazione dei singoli moduli, aperti o chiusi.
- ✓ di formulare, negli scrutini intermedi e negli scrutini finali, un voto unico, come media ponderata delle valutazioni modulari, considerando sufficiente la valutazione quando almeno il 60% dei pesi percentuali dei moduli presenti una valutazione sufficiente;
- ✓ di considerare nel congruo numero di valutazioni le diverse tipologie di prove effettuate, in coerenza con quelle indicate nelle specifiche tabelle per i diversi tipi di indirizzo e ad integrazione delle stesse.